Conto corrente con la posta | Anno 89° — Numero 239

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | ROMA - Mercoledì, 13 ottobre 1948 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 3000 - Semestrale L. 1800
Trimestrale L. 1000 Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1600 - Semestrale L. 1000
Trimestrale L. 600 - Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

(Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere, per tassa erariale; L. 12 per importi fino a L. 2000 e L. 16 per importi superiori).

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 239 DEL 13 OTTOBRE 1948:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 52: **Società finanziamenti esteri S.V.E.A., in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 15 settembre 1948. — **Amministrazione provinciale di Piacenza:** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1948. — **Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 1° ottobre 1948. — **Società per azioni officine e fonderie Galtarossa, in Verona:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 4 ottobre 1948 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società per azioni fratelli Galtarossa, in Milano:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 2 ottobre 1948 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Città di Abbiategrasso:** Obbligazioni sorteggiate il 4 ottobre 1948. — **Credito fondiario della Cassa di risparmio di Bologna:** Errata-corrige.

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ricompensa al valor militare

Decreto 14 luglio 1948
registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 1948
registro Esercito n. 18, foglio n. 295

E' ripristinata a datare dal 29 maggio 1936 all'ex aiutante di battaglia SACCAGNO Pietro di Giovanni la concessione della medaglia di bronzo al valor militare conferitagli con regio decreto 23 gennaio 1921. (Bollettino ufficiale 1921, pag. 238, disp. 5).

(4500)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 1948, n. 1221.

Norme concernenti gli aiutanti tecnici e il personale di servizio degli istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto col Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Degli aiutanti tecnici.

Art. 1.

I macchinisti dei licei ginnasi e dei licei scientifici assumono la qualifica di « aiutanti tecnici ».

Gli aiutanti tecnici dei licei ginnasi restano a carico dello Stato; quelli dei licei scientifici a carico delle Provincie, ad eccezione dell'aiutante tecnico del liceo scientifico di Bolzano che è a carico dello Stato.

Art. 2.

Gli aiutanti tecnici, a carico dello Stato, sono assunti in servizio per mezzo di concorso per titoli.

Art. 3.

La Commissione giudicatrice è nominata dal Ministro ed è composta da un ispettore centrale del Ministero, da un capo d'istituto, da un professore ordinario appartenente ai ruoli dei licei classici o scientifici, che impartisca l'insegnamento in materie che abbiano attinenza col posto messo a concorso e da un impiegato della carriera amministrativa centrale con funzioni di segretario.

Art. 4.

I vincitori del concorso a posti di aiutante tecnico sono nominati, all'atto dell'assunzione in ruolo, aiutanti tecnici di 2ª classe.

Al personale di cui al precedente comma è attribuita, dopo diciotto anni di servizio compreso il periodo di prova, la qualifica di aiutante tecnico di 1ª classe.

Gli aiutanti tecnici di 2ª e 1ª classe hanno gli stipendi previsti, per ciascuna categoria, dalla tabella *A* annessa al presente decreto.

Art. 5.

Le mansioni degli aiutanti tecnici sono quelle fissate dall'art. 74 del regio decreto 30 aprile 1924, n. 965.

Gli aiutanti tecnici dipendono dal capo d'istituto per ciò che concerne la disciplina e dal professore per la parte inerente alle funzioni tecniche da essi svolte.

L'orario di servizio di detto personale è di sette ore giornaliere durante il periodo delle lezioni e di tre ore durante gli altri periodi, ed è fissato dal preside d'accordo col professore, o coi professori delle materie cui serve il gabinetto, tenendo conto delle ore assegnate, nei vari giorni della settimana, alle lezioni di queste materie.

Durante le vacanze estive può essere concesso, compatibilmente con le esigenze di servizio, un periodo ininterrotto di congedo, la cui durata non può essere superiore ad un mese.

Del personale di servizio.

Art. 6.

Il personale di servizio dei licei ginnasi e delle scuole medie è a carico dello Stato, quello degli istituti magistrali a carico dei Comuni, quello dei licei scientifici a carico delle Provincie.

In deroga al primo comma, è a carico dello Stato il personale di servizio degli istituti magistrali della Lucania e della Sardegna e quello del liceo scientifico di Bolzano.

Il personale di servizio a carico dello Stato è costituito dai bidelli capi e dai bidelli.

Ogni scuola ed ogni istituto ha un bidello capo.

Art. 7.

Il numero complessivo dei posti di bidello capo e di bidello, a carico dello Stato, verrà ogni anno stabilito, in base alle vigenti disposizioni, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione d'accordo con quello per il tesoro.

La ripartizione dei posti di bidello e di bidello capo tra i vari istituti sarà disposta annualmente con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Il posto di bidello capo è compreso nel contingente numerico dei bidelli che, ai sensi dei precedenti commi, sarà fissato per ciascuna scuola o istituto.

Art. 8.

In aggiunta al personale di cui al precedente articolo ed al fine di assicurare i servizi inerenti all'educazione fisica, agli istituti che siano forniti di palestra sono assegnati un bidello fino a 21 classi, due a partire da 22 classi.

Art. 9.

I posti di bidello negli istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale, il cui personale è a carico dello Stato, si conferiscono in seguito a concorso per titoli.

Al concorso sono ammesse anche le donne, alle quali è riservata una percentuale dei posti che sarà di volta in volta determinata nei relativi bandi, in rapporto alla distribuzione delle classi miste e femminili.

Il titolo di studio richiesto è la licenza di scuola elementare.

La valutazione dei titoli deve riflettere un criterio preferenziale per il servizio lodevolmente prestato in qualità di bidello non di ruolo.

Art. 10.

La Commissione giudicatrice è nominata dal Ministro ed è composta da un direttore capo divisione del Ministero della pubblica istruzione, che la presiede, da due funzionari amministrativi di gruppo *A* di grado non inferiore all'8° e da un impiegato della carriera amministrativa centrale con funzioni di segretario.

Art. 11.

I bidelli capi ed i bidelli degli istituti di istruzione media a carico dello Stato hanno gli stipendi previsti, per ciascuna categoria, dall'annessa tabella *B*.

Entro il limite dei posti stabiliti in organico, le promozioni da bidello a bidello capo sono conferite, per anzianità congiunta al merito, su designazione del Consiglio di amministrazione, in conformità delle disposizioni vigenti per le promozioni dal grado di usciere ad usciere capo.

Art. 12.

Il personale di servizio degli istituti d'istruzione media dipende dal capo d'istituto.

I bidelli hanno l'obbligo di attendere alla pulizia ed alla custodia dei locali e di adempiere a qualunque altro incarico inerente al servizio scolastico, che venga loro affidato dal preside.

I bidelli capi sono preposti alla sorveglianza dei subalterni in servizio nell'istituto, nei limiti e con i poteri che a detto personale saranno conferiti dal preside. Essi inoltre sono a disposizione del capo di istituto per tutte quelle altre mansioni, inerenti al funzionamento della scuola che lo stesso capo di istituto, intende loro affidare.

L'orario di detto personale è fissato dal preside secondo le esigenze del servizio scolastico, e non può superare le otto ore giornaliere.

Sulla ripartizione del lavoro e dell'orario il preside sentirà il parere del Consiglio di presidenza.

Nei giorni festivi e nel periodo delle vacanze il preside può disporre che il personale subalterno addetto all'istituto attenda al servizio per turno, e potrà concedere al personale medesimo, compatibilmente con le esigenze del servizio, un congedo non superiore ad un mese.

Uno dei subalterni prescelto dal preside, quando l'edificio scolastico abbia locali disponibili, deve alloggiare nella scuola ed ha mansioni di custode.

Disposizioni transitorie e finali.

Art. 13.

Ai macchinisti assunti in ruolo a norma del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, sono attribuiti le qualifiche e gli stipendi previsti dall'annessa tabella *A*, in base all'anzianità di servizio acquisita alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 14.

Ai bidelli assunti in ruolo a norma del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, della legge 1° luglio 1940, n. 899, sono attribuiti, in base agli anni di servizio, gli stipendi previsti dalla tabella *B*.

Per le promozioni al grado di bidello capo da conferirsi nella prima attuazione del presente decreto, entro il limite dei posti stabiliti dalla stessa tabella *B*, si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 11, secondo comma.

Art. 15.

Le presenti norme si applicano ai vincitori dei concorsi a posti di macchinista e di bidello indetti con decreto Ministeriale in data 4 luglio 1947.

Art. 16.

E' abrogata ogni disposizione contraria al presente decreto.

Per tutto ciò che non è in esso previsto si applicano, in quanto tuttora in vigore e compatibili con le nuove norme, le disposizioni relative ai macchinisti e ai bidelli, contenute nel regio decreto 6 maggio 1923, numero 1054, nei regolamenti 30 aprile 1924, n. 965 e 27 novembre 1924, n. 2367, e nella legge 1° luglio 1940, n. 899.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 7 maggio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — GONELLA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 settembre 1948
Atti del Governo, registro n. 24, foglio n. 36. — FRASCA

TABELLA *A*

Trattamento economico degli aiutanti tecnici

	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Anni richiesti per gli aumenti periodici
Aiutante tecnico di 2a classe	116.000	119.000	123.000	128.000	132.000	4
Aiutante tecnico di 1a classe	136.000	138.000	141.000	—	—	4

TABELLA *B*

Trattamento economico dei bidelli capi e dei bidelli

	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Anni richiesti per gli aumenti periodici
Bidello	106.000	110.000	114.000	116.000	118.000	4
Bidello capo (1)	120.000	123.000	127.000	130.000	134.000	4

(1) Numero dei posti di bidello capo: 861, che viene determinato in relazione all'attuale numero delle scuole medie e degli istituti, il cui personale di servizio è a carico dello Stato.

Visto:

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Il Ministro per la pubblica istruzione
GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 luglio 1948, n. 1222.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine Adolescente, in borgata Villa Costantina del comune di Loreto (Ancona).

N. 1222. Decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Amministratore pontificio della Santa Casa di Loreto e del Territorio Lauretano in data 26 ottobre 1947, relativo all'erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine Adolescente, in borgata Villa Costantina del comune di Loreto (Ancona).

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 luglio 1948, n. 1223.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia dei S.S. Mauro e Agostino, in località Lecchiore del comune di Dolcedo (Imperia).

N. 1223. Decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Albenga in data 11 febbraio 1944, relativo all'erezione della parrocchia dei S.S. Mauro e Agostino, in località Lecchiore del comune di Dolcedo (Imperia).

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 luglio 1948, n. 1224.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine Assunta, in Agrigento.

N. 1224. Decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Agrigento in data 1° agosto 1947, relativo all'erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine Assunta, in Agrigento.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 luglio 1948, n. 1225.

Riconoscimento, agli effetti civili, della elevazione in parrocchia della Vicaria curata di Sant'Andrea, in frazione Sant'Andrea del comune di Cologna Veneta (Verona).

N. 1225. Decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Vicenza in data 7 dicembre 1942, relativo alla elevazione in parrocchia della Vicaria curata di Sant'Andrea, in frazione Sant'Andrea del comune di Cologna Veneta (Verona).

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° giugno 1948.

Erezione in ente morale dell'Associazione italiana alberghi della gioventù e approvazione del relativo statuto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la domanda per l'erezione in ente morale dell'Associazione italiana alberghi per la gioventù, costituita in Roma allo scopo di contribuire al miglioramento morale, intellettuale e fisico della gioventù attraverso la pratica del turismo e dei viaggi individuali e di gruppi;

Visto lo statuto organico dell'Ente;

Visto l'art. 12 del Codice civile e seguenti;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

L'Associazione italiana alberghi della gioventù è eretta in ente morale e ne è approvato il relativo statuto, composto di 28 articoli, vistato e sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei Ministri;

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 1° giugno 1948

EINAUDI

DE GASPERI — SFORZA

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° ottobre 1948
Registro Presidenza n. 19, *foglio n.* 149.

(4567)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 ottobre 1948.

Costituzione di una Commissione per lo studio di problemi inerenti al personale statale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la mozione approvata dalla Camera dei deputati nella seduta del 7 ottobre 1948, con la quale si propone che venga costituita una Commissione composta di rappresentanti dei due rami del Parlamento, del Governo e delle organizzazioni sindacali, con le funzioni indicate dal Presidente del Consiglio dei Ministri nelle sue dichiarazioni, per esaminare il complesso problema delle retribuzioni dei dipendenti pubblici e presentare le sue proposte in merito entro il 31 dicembre 1948;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

E' costituita una Commissione composta:

a) di un Ministro, che la presiede;

b) di sei rappresentanti dei due rami del Parlamento designati, tre per ciascuna Camera, dai rispettivi Presidenti;

c) dei Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al tesoro, alle pensioni di guerra, ai trasporti ed alle poste e telecomunicazioni;

d) del ragioniere generale dello Stato e di un consigliere di Stato;

e) di sette rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria.

Art. 2.

La Commissione dovrà esprimere parere al Governo circa i seguenti quesiti:

1) in qual modo ed in quale misura nei limiti della spesa complessiva attuale sia possibile raggiungere una più equa distribuzione delle retribuzioni del personale;

2) se, comunque, senza riguardo alla spesa complessiva globale, una riduzione o semplificazione dei servizi ed eventuali spostamenti e provvedimenti per un maggiore rendimento possano fruttare delle economie da utilizzarsi a favore del personale;

3) se dallo stabilirsi di una burocrazia regionale debba e possa attendersi un alleggerimento delle spese statali per il personale o quanto meno una migliore utilizzazione del personale esuberante.

La Commissione inoltre potrà presentare al Governo ogni altro suggerimento che, tenendo conto delle condizioni del bilancio e della difesa della capacità di acquisto della lira, esamini le richieste degli statali e proponga particolarmente la considerazione dei casi di retribuzione minima.

Le proposte dovranno essere presentate entro il 31 dicembre 1948.

Art. 3.

La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. Con lo stesso decreto si provvede alla nomina dei segretari, scelti tra funzionari dello Stato.

Art. 4.

Il presidente della Commissione può invitare a partecipare ai lavori persone particolarmente esperte per l'esame di determinate questioni.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 12 ottobre 1948

EINAUDI

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1948
Registro Presidenza n. 19, foglio n. 273. — FERRARI

(4601)

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1948.

Autorizzazione ai Magazzini generali di Imperia - Porto Maurizio « S.A.L.S.O. » ad applicare nuove tariffe di magazzinaggio.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, nonchè il regolamento per la sua esecuzione approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Visto il decreto Ministeriale 30 giugno 1927, che autorizza l'esercizio dei Magazzini generali di Imperia Porto Maurizio, gestiti dalla Società Anonima Ligure Stabilimenti Oleari « S.A.L.S.O. »;

Vista la domanda presentata dalla Società suddetta per essere autorizzata ad aumentare le tariffe praticate pei depositi effettuati nei magazzini generali da essa gestiti;

Visti i pareri manifestati al riguardo dalla Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Imperia nella seduta del 10 novembre 1947 e dal Comitato provinciale prezzi nella seduta del 17 luglio 1948;

Decreta:

Art. 1.

Ai depositi effettuati presso i Magazzini generali di Imperia - Porto Maurizio, gestiti dalla Società Anonima Ligure Stabilimenti Oleari « S.A.L.S.O. » si applicano le seguenti tariffe:

Merci varie:		Per q.le al mese
Acque minerali	L.	12
Amido	»	6
Biacca e bianco di zinco	»	4
Caffè in sacchi e coffe	»	8
Cicoria torrefatta naturale e macinata	»	8
Cannella e altre droghe	»	16
Cemento, talco, gesso in recipienti	»	4
Canapa, crine vegetale ed animale	»	6
Cristallerie e vetrerie	»	10
Carta, cartone e libri	»	6
Cuoi e pelli	»	10
Ferro in barre, cerchi, lamiere e piombo	»	4
Farine e prodotti cereali	»	4
Filati di ogni specie	»	10
Frutti secchi	»	10
Granaglie	»	4
Liquori in fusti o casse	»	12
Lana in balle pressate	»	10

	Per q.le al mese
Lana in balle non pressate	L. 16
Legname comune da lavoro, da costruzione, da fuoco, traverse	» 6
Mobili e lavori di legno	» 10
Macchine e pezzi di macchine	» 8
Mercerie comuni	» 8
Mercerie fini	» 18
Profumerie	» 16
Porcellane	» 8
Recipienti vecchi disfatti	» 16
Riso e legumi secchi	» 4
Saponi comuni non profumati	» 4
Sughero	» 10
Spugne	» 16
Terre coloranti	» 6
Tamarindi in barili	» 6
Tessuti d'ogni specie	» 10
Terraglie	» 6
Vino in fusti	» 8
Zucchero e glucosio in sacchi e coffe	» 6
Zucchero e glucosio in casse	» 8
Olii vegetali:	
Olii vegetali in pile, per ogni quintale nominale di capacità della ditta	» 15
Olii vegetali in fusti a pianterreno, per ogni quintale lordo	» 12
Olii vegetali in fusti al 1° piano, per ogni quintale lordo	» 10
Concessioni di spazi:	
In località a pianterreno, per ogni mq. di superficie	» 20
In località al 1° piano, per ogni mq. di superficie	» 16
Allo scoperto	» 10

Abbonamenti annuali:	Per q.le all'anno
Magazzini con pile, per ogni quintale nominale di capacità delle pile esistenti in magazzino	L. 45
Locali senza pile a pianterreno, per ogni mq. di superficie	» 200
Locali senza pile al 1° piano, per ogni mq. di superficie	» 160
Diritti diversi:	
Diritti di entrata, per ogni quintale di qualsiasi merce	» 3
Diritti di Warrants, per ogni titolo emesso	» 100
Emissione di certificati di pesatura, per ogni fusto	» 26

Art. 2.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Imperia è incaricata di vigilare sull'applicazione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.

Roma, addì 5 ottobre 1948

p. *Il Ministro*: CAVALLI

(4568)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di farmacologia presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pisa

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso l'Università di Pisa è vacante la cattedra di farmacologia, cui la competente Facoltà di medicina e chirurgia intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento suddetto dovranno far pervenire le proprie domande direttamente al preside della Facoltà interessata, entro i trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4583)

Vacanza della cattedra di chimica fisica presso la Facoltà d'ingegneria del Politecnico di Milano

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso il Politecnico di Milano è vacante la cattedra di chimica fisica, cui la competente Facoltà di ingegneria intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento suddetto dovranno far pervenire le proprie domande direttamente al preside della Facoltà interessata, entro i trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4584)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Sant'Albano Stura (Cuneo)

Per il periodo 1° luglio 1949-30 giugno 1952, i fondi siti nel comune di Sant'Albano Stura (Cuneo), della estensione di ettari 505 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

periferia ovest concentrico Sant'Albano Stura, provinciale Benevagienna-Cuneo, fino al punto di incontro con il confine comunale di Montanera; da qui fino alla sponda sinistra del fiume Stura; lungo detta sponda fino al ponte sullo Stura; da qui la strada per Sant'Albano Stura fino alla periferia ovest di Sant'Albano Stura.

(4489)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI

102ª Estrazione di cartelle ordinarie di Credito comunale e provinciale

Si notifica che il giorno 5 novembre 1948, alle ore 9, in Roma, in una sala aperta al pubblico al pianterreno della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti in via Goito n. 4, avranno inizio le operazioni relative alla 102ª estrazione delle cartelle ordinarie 4 % di Credito comunale e provinciale.

Saranno sorteggiate n. 12.819 cartelle per il complessivo capitale nominale di L. 2.563.800.

I numeri delle cartelle sorteggiate saranno pubblicati in supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 ottobre 1948

Il direttore generale: PALLESTRINI

(4563)

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di medico scolastico aggiunto dell'ufficio di igiene del comune di Alessandria.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, numero 446;
Visti gli articoli 60, 8 e 9 del regolamento 11 marzo 1935, numero 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Alessandria in data 18 marzo 1947, n. 5189, con il quale è indetto pubblico concorso al posto di medico scolastico aggiunto dell'ufficio d'igiene del comune di Alessandria;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di medico scolastico aggiunto dell'ufficio d'igiene del comune di Alessandria è costituita come appresso:

Presidente:
dott. Gaetano Barbagallo, vice prefetto.
Componenti:
prof. dott. Enrico Franco, docente universitario di igiene, direttore del Laboratorio di igiene e profilassi di Alessandria;
prof. dott. Andrea Manay, docente universitario di clinica medica;
dott. Valerio Cavalli, medico provinciale di Alessandria;
dott. Franco Iori, ufficiale sanitario del comune di Alessandria.
Segretario:
dott. Alfonso Martinelli.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Alessandria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 28 settembre 1948

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(4535)

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cremona.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, numero 446;
Visto il proprio decreto 17 febbraio 1948, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti vacanti di medico condotto nella provincia di Cremona;
Vista la nota n. 17669.5 in data 20 agosto 1948, con la quale il Prefetto di Cremona rappresenta la necessità di sostituire il vice prefetto dott. Federico Lo Monaco con il vice prefetto dott. Gioacchino Rigucci in qualità di presidente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del vice prefetto dott. Federico Lo Monaco è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti vacanti di medico condotto nella provincia di Cremona il vice prefetto dott. Gioacchino Rigucci.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 30 settembre 1948

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(4549)

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Arezzo.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, numero 446;
Visto il proprio decreto n. 20406.2/7198 in data 10 gennaio 1948, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti vacanti di medico condotto nella provincia di Arezzo;
Visto il foglio n. 14873 in data 25 agosto c. a., con il quale il Prefetto di Arezzo rappresenta la necessità di sostituire il vice prefetto dott. Guido Corbia con il vice prefetto dott. Italo Antonucci nella qualità di presidente della Commissione giudicatrice predetta, nonchè il dott. Alfonso Pupillo con il dottor Renato Ampola nella qualità di segretario della Commissione medesima;

Decreta:

In sostituzione del vice prefetto dott. Guido Corbia è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti vacanti di medico condotto nella provincia di Arezzo il vice prefetto dott. Italo Antonucci.
In sostituzione del dott. Alfonso Pupillo è nominato segretario della Commissione giudicatrice predetta il dott. Renato Ampola.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 21 settembre 1948

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(4537)

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Grosseto.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, numero 446;
Visto il proprio decreto 23 febbraio 1948, n. 20436/2/8395, col quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Grosseto;
Vista la nota del Prefetto di Grosseto in data 18 agosto 1948, n. 14121/111, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il dott. Italo Antonucci in qualità di presidente della predetta Commissione giudicatrice, nonchè il dott. Giuseppe Giaccone nella qualità di segretario della Commissione giudicatrice medesima;

Decreta:

In sostituzione del vice prefetto dott. Italo Antonucci è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Grosseto il vice prefetto dott. Giacinto Guida.
In sostituzione del dott. Giuseppe Giaccone è nominato segretario della predetta Commissione giudicatrice il dott. Abbate Vincenzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 24 settembre 1948

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(4538)

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Terni.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, numero 446;

Visto il proprio decreto 31 marzo 1948, n. 20479/2/7868, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto, vacanti nella provincia di Terni;

Vista la nota del Prefetto di Terni in data 20 agosto 1948, n. 9321/San., con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il vice prefetto dott. Giuseppe Cuzzaniti in qualità di presidente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del vice prefetto dott. Giuseppe Cuzzaniti è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Terni il vice prefetto dott. Alberto Castaldi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 27 settembre 1948

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(4539)

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Terni.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, numero 446;

Visto il proprio decreto 17 febbraio 1948, n. 20479/2/7772, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Terni;

Vista la nota del Prefetto di Terni in data 20 agosto 1948, n. 19982/San., con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il vice prefetto dott. Giuseppe Cuzzaniti in qualità di presidente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del vice prefetto dott. Giuseppe Cuzzaniti è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Terni il vice prefetto dott. Alberto Castaldi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 27 settembre 1948

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(4540)

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Emilia.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, numero 446;

Visto il proprio decreto 23 marzo 1948, n. 20466/2/8152, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Emilia;

Vista la nota del Prefetto di Reggio Emilia in data 28 giugno 1948, n. 18123/San., con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il medico provinciale dott. Salvatore Scandura in qualità di componente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del medico provinciale dott. Salvatore Scandura è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Emilia il medico provinciale dott. Luigi Nuzzolillo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 27 settembre 1948

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(4541)

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Reggio Emilia.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, numero 446;

Visto il proprio decreto 23 marzo 1948, n. 20466/2/8152, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Reggio Emilia;

Vista la nota del Prefetto di Reggio Emilia in data 28 giugno 1948, n. 18123/San., con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il medico provinciale dott. Salvatore Scandura in qualità di componente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del medico provinciale dott. Salvatore Scandura è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Reggio Emilia il medico provinciale dott. Luigi Nuzzolillo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 27 settembre 1948

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(4542)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.